REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa	Presidente
Dott. Giovanni Nappi	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 18 /18-1/2025 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 18 aprile 2025 dalla parte **MAURIZIO DI FLORIO** (C.F. DFLMRZ69R29E435P) rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI (c.f. PCCMGR57A50E435G) ;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII in considerazione della residenza del ricorrente nel circondario del Tribunale adito;
2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Infatti la società Di Florio S.a.s. di Maurizio Di Florio & C. è stata cancellata dal RRII nel 2009 e le successive società costituite nel 2001 e 2006 la Carlo Service Srl in liquidazione (allegato n. 2) e la Miki Re Srl in liquidazione (allegato n. 3) risultano anch'esse entrambe cancellate per cui non sarebbe possibile per esse accedere a diverse forme di ristrutturazione a norma dell'articolo 33 CCI;
3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. MAURIZIO DI FLORIO ricorre in proprio;
4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa DI NUNZIO VERONICA e datata 5 marzo 2025, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);

5) l'OCC nominato ha potuto confermare che il ricorrente risulta intestatario di Beni immobili siti nel Comune di Paglieta censiti al catasto terreni: Foglio 11 – particella 414, Foglio 22 – particella 410, Foglio 22 – particella 412 che, sulla scorta della perizia redatta dal Geom. Di Nella Francesco, incaricato dal sig. Di Florio, di procedere alla stima del valore di mercato dei suddetti beni, hanno un valore indicativo di circa € 6.000,00 ma, rimettendo a verifica la circostanza, sembrerebbe che su di essi gravano usi civici soggetti ad affranco del canone su terre civiche il cui costo indicativo stimato è di circa € 2.230,00.

   Sempre dalle indagini eseguite è emerso che il sig. Di Florio non dispone di attivo mobiliare da apportare alla procedura (ha solo una carta prepagata sulla quale confluisce lo stipendio e che utilizza per spese di carattere quotidiano senza alcuna giacenza periodica). Non risultano, inoltre, beni mobili registrati a lui intestati.

   Dalla documentazione fornita dal ricorrente ed accertata dal Gestore, è emerso un reddito disponibile mensile mediamente pari a circa euro 1.700,00.

6) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

CREDITORE	AMMONTARE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Agenzia delle Entrate-Riscossione	€ 856.108,24		€ 663.607,29	€ 192.500,95
Comune di Paglieta	€ 742,00		€ 742,00	
Soget Spa	€ 16.620,71		€ 16.620,71	
Fino 2 Securitisation Srl	€ 105.056,06			€ 105.056,06
Purple Spv Srl	€ 655.449,81			€ 655.449,81
Siena Npl 2018 Srl	€ 252.313,57			€ 252.313,57
Menna Anna Maria	€ 40.000,00		€ 40.000,00	
OCC	€ 15.576,56	€ 15.576,56		
Avv. Piccinini	€ 4.951,13	€ 4.951,13		
TOTALE	**€ 1.946.818,08**	**€ 20.527,69**	**€ 720.970,00**	**€ 1.205.320,39**

Con rettifica rispetto al riconoscimento della prededuzione per il compenso del legale avv. Piccinini che merita di essere riconosciuto in privilegio professionale per euro 4.951,13 e pagamento secondo l'ordine legittimo delle cause di prelazione tra i privilegiati indicati dei quali non è specificato il grado.

Sul punto il liquidatore avrà cura di specificare grado e spettanza entro i termini per l'invio dello stato passivo ai creditori.

La complessiva esposizione debitoria ammonta ad euro 1.946.818,00

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 1 persona, sono stimate in € 990,00 ma andranno verificate con apposita istanza del liquidatore ai fine della determinazione della quota da apprendere alla procedura liqiuidatoria.

L'attivo a disposizione della procedura:

BENI IMMOBILI Comune di Paglieta censiti al catasto terreni: Foglio 11 – particella 414, Foglio 22 – particella 410, Foglio 22 – particella 412 del valore indicativo di circa € 6.000,00

DISPONIBILITA' con determinazione di massima della somma di € 710,00 mensili

Il ricorrente ha indicato il termine di dieci anni quale termine di durata della Procedura con valori indicati che scontano il rischio di fondarsi su reddito da lavoro e possibili eventi non prevedibili.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata: **MAURIZIO DI FLORIO** (C.F. DFLMRZ69R29E435P)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott.ssa ELITA DI CROCE, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 251, con studio in Atessa (CH), Via E. Giampietro n.27, indirizzo pec: elita.dicroce@odceclanciano.legalmail.it in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **NOVANTA** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di

- saldo POSTE PAY EVOLUTION n. 5333 171171346675;
- quanto necessario al ricorrente ed esigenze familiari quantificato in € 2.000,00 al momento della ammissione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**

b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;

c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;

d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

e) riserva di determinare la misura del mantenimento mensile per il ricorrente ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 20/06/2025

Il Presidente f.f. — Il Giudice rel.

dott. Massimo Canosa — dott.ssa Chiara D'Alfonso